



# PROVINCIA DI PRATO

**Registro generale n. 364 del 04/02/2014**

**Determina senza Impegno di spesa**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA:**

Area Ambiente e Infrastrutture


---

Servizio Ambiente e Energia

Oggetto D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. L.R. 20/2006. Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210. Disposizioni inerenti l'Area sensibile del fiume Arno. Adeguamento impianti gestiti da GIDA SpA

**Direttore dell'Area De Crescenzo Antonio**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato**

**Determina N. 364 del 04/02/2014**


**Oggetto: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. L.R. 20/2006. Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210. Disposizioni inerenti l'Area sensibile del fiume Arno. Adeguamento impianti gestiti da GIDA SpA**

**IL DIRETTORE****VISTE:**

- La Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche”;
- La Legge Regionale n. 20 del 31 Maggio 2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” che all'art. 4 stabilisce che è di competenza della Provincia il rilascio di autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue urbane;
- il DPGR 46/R/2008 quale Regolamento di attuazione della L.R. 20/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210 contenente gli adempimenti cui i gestori degli impianti di depurazione e titolari degli scarichi di cui agli allegati B e C alla delibera sono tenuti al fine di assicurare il rispetto, su scala di bacino drenante nell'area sensibile dell'Arno, degli obiettivi di rimozione dell'Azoto e del Fosforo;

**RICHIAMATE**

- ✖ la determinazione n. 600 del 21.02.2012 quale provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale positiva ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010 e di autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, rilasciato a favore di GIDA SpA con sede a Prato, Via Baciacavallo 36, nella persona del Responsabile Tecnico degli impianti Riccardo Valeri, ad effettuare lo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Calice (Prato) nel fosso Calicino;
- ✖ la determinazione n. 664 del 27.02.2012 quale provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale positiva ai sensi dell'art. 57 della L.R.10/2010 e di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06, rilasciato a favore di GIDA SpA con sede a Prato, Via Baciacavallo 36, nella persona del Responsabile Tecnico degli impianti Riccardo Valeri, delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Baciacavallo e recapitanti nei seguenti recettori, Gora del Palasaccio e quindi Torrente Ombrone, Gora Viaccori e Fiume Bisenzio;
- ✖ la determinazione n. 1930 del 6/6/2013 quale provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 20 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 49 della L.R. 10/2010, dalla procedura di VIA, del progetto inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del depuratore di Cantagallo e di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06, a favore di GIDA SpA con sede a Prato, Via Baciacavallo 36, nella persona del Responsabile Tecnico degli impianti Riccardo Valeri, delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Cantagallo e recapitanti nel Fiume Bisenzio;
- ✖ la determinazione n. 1931 del 6/6/ 2013 quale provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 20 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 49 della L.R. 10/2010, dalla procedura di VIA, del progetto inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del depuratore di Vaiano e di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06, a favore di GIDA SpA con sede a Prato, Via Baciacavallo 36, nella persona del Responsabile Tecnico degli impianti Riccardo Valeri, delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Vaiano e recapitanti nel Fiume Bisenzio;
- ✖ la determinazione n. 1632 del 6.6.2013 quale provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 20 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 49 della L.R. 10/2010, dalla procedura di VIA, del progetto inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del depuratore di Vernio (Le Confina) e di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06, a favore di GIDA SpA con sede a Prato, Via Baciacavallo 36, nella persona del Responsabile Tecnico degli impianti Riccardo Valeri,



delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore di Vernio (Le Confina) e recapitanti nel Fiume Bisenzio;

**DATO ATTO** che con le determinazioni n. 1930, 1931 e 1932 del 6.6.2013 sono state dettate, tra l'altro, rispettivamente per gli impianti di Cantagallo, Vaiano e Vernio, le disposizioni inerenti l'Area sensibile del fiume Arno di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210;

**RICHIAMATA** altresì la determinazione n. 1933 del 6.6.2013 quale integrazione ai provvedimenti richiamati sopra per gli impianti di depurazione di Calice e di Baciacavallo, contenente gli adempimenti inerenti l'Area sensibile del fiume Arno di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210;

**CONSIDERATO** l'esito della riunione del Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico tenutosi in data 14 Gennaio 2014, come da verbale depositato agli atti;

**VISTO** il protocollo di autocontrollo da sottoscrivere tra ARPAT e gestori riproposto da ARPAT, allegato al presente provvedimento,

**PRESO ATTO**, sulla in forza di quanto emerso nella riunione del Comitato del 14 Gennaio 2014, dell'opportunità di procedere affinché sia sottoscritto tra ARPAT e GIDA SpA apposito protocollo sul modello di quello, allegato al presente provvedimento, almeno per la parte relativa alla gestione dei controlli sugli impianti di competenza di GIDA in merito ai parametri di abbattimento di Azoto Totale e Fosforo Totale;

**DATO ATTO**, come rilevato in sede di riunione del Comitato del 14 Gennaio 2014, che in assenza del protocollo di autocontrollo, ARPAT, possa continuare ad effettuare i propri autocontrolli con le modalità già definite negli allegati specifici dei provvedimenti sopra richiamati;

**PRESO ATTO** della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, per sua natura, non è soggetto al parere di regolarità contabile


## **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della proposta tecnica del funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

**DI INTEGRARE** i provvedimenti di autorizzazione allo scarico per i depuratori di Cantagallo, Vaiano, Vernio, Calice e Baciacavallo richiamati in premessa gestiti da GIDA SpA, con il presente provvedimento contenente gli adempimenti inerenti l'Area sensibile del fiume Arno riportati nella Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210;

**DI PRESCRIVERE** pertanto a GIDA SpA di rispettare per i propri impianti quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210;

**DI PRECISARE** che, come già espresso nei provvedimenti richiamati in premessa, con il presente provvedimento la prescrizione inerente il rispetto dei limiti di Ntot e Ptot di cui alla Tabella 2 dell'Allegato V alla Parte Terza, viene sostituita con il rispetto dei contenuti della Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210;



**DI PRECISARE** altresì che restano valide, laddove non in contrasto con il presente provvedimento, le prescrizioni indicate nei provvedimenti richiamati in premessa;

**DI DARE ATTO** del protocollo di autocontrollo proposto da ARPAT nell'ambito della riunione del Comitato del 14 Gennaio 2014 e allegato al presente provvedimento;

**DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 la Dott.ssa Vittoria Giacomelli, Funzionario del Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato;

**DI STABILIRE** altresì di trasmettere la presente autorizzazione a GIDA SpA, ai Comuni territorialmente competenti e per opportuna conoscenza e per i controlli necessari, all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato e all'Azienda USL n. 4 per le competenze igienico sanitarie;

Il Direttore dell'Area Ambiente e Infrastrutture  
**Ing. Antonio De Crescenzo**

**PROPOSTA TECNICA**  
**Area Sensibile**

Nella presente proposta si riportano gli sviluppi della normativa e dei provvedimenti regionale in materia.

In primis si ricorda quanto indicato all'art. 106 del D.Lgs. 152/06:

- I comma 2, per cui le disposizioni inerenti le aree sensibili potrebbero non essere applicate nelle aree in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% del Fosforo totale oppure per almeno 75% dell'azoto totale;
- a comma 3, ossia della competenza delle Regioni di individuare, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, quelli da assoggettare o meno alle disposizioni per le aree sensibili.

Con la L.R. 50/2011 sono stati modificati e introdotti gli aspetti inerenti le aree sensibili di cui alla L.R. 20/2006 nel testo attualmente in vigore, in particolare ci si riferisce agli art 21 ter "Disposizioni sulle aree sensibili e per la programmazione degli interventi" e art 21 quater "Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili". L'art. 21 ter detta gli adempimenti che competono alla Giunta Regionale, con il supporto dell'ARPAT e dell'AIT n. 3, al fine di intraprendere le azioni a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106 comma 2. In tal modo la Regione si pone già nell'ottica possibilistica in relazione alla non applicazione delle disposizioni inerenti le aree sensibili, di seguito descritte:

- 1) L'art. 106 comma 1 dispone che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 A.E., che scaricano in acque recipienti individuate quale aree sensibili, debbano essere sottoposte ad un trattamento più spinto del secondario secondo i requisiti specifici indicati nell'allegato 5 alla Parte Terza.
- 2) In particolare i limiti di N e P indicati al suddetto Allegato 5, per gli scarichi di acque reflue urbane con oltre 10000 A.E. recapitanti in aree sensibili, sono quelli di cui alla Tabella 2.

L'art. 21 quater "Disposizioni per lo scarico di acque reflue urbane in aree sensibili" stabilisce che, qualora la scadenza dei sette anni dall'individuazione dell'Area Sensibile (2005 con il Piano di Tutela) e del relativo bacino drenante sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106 comma 2, per le varie casistiche impiantistiche di cui all'art. 21 Ter (ossia (1) impianti idonei e necessari al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione e (2) scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2000 A.E. non ricadenti nella prima casistica), siano soggetti:

**caso (1)** al rispetto delle percentuali di riduzione di Azoto e Fosforo totali stabilite dalla Regione nonché ai valori limite individuati in Tabella 1 e per i restanti parametri in Tabella 3;

**caso (2)** esclusivamente al rispetto dei valori limite individuati in Tabella 1 e per i restanti parametri in Tabella 3;

caso di piccoli agglomerati recapitanti in aree sensibili siano sottoposti unicamente ai trattamenti appropriati. Pertanto non viene mai indicato il rispetto dei limiti di Tabella 2 (attualmente presente nell'autorizzazione del 2009).

Gli impianti di GIDA SpA, rientrano nel caso (1), come si evince dai contenuti della Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210, cui ci si deve attenere per dettare le prescrizioni inerenti l'area sensibile. Gli adempimenti di GIDA SpA scaturiscono dal fatto di essere tra i gestori di cui alla Tabella C della *Delibera 1210 del 28.12.2012*, con tutti i suoi impianti compresi quelli di Calice e Baciacavallo, per cui i medesimi impianti sono ritenuti quelli idonei a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (art. 21 ter, comma 3 lettera c ossia **caso (1)**).

Con i provvedimenti rilasciati a Giugno 2013 la Provincia ha prescritto gli adempimenti inerenti l'Area sensibile del fiume Arno sulla base di contenuti della Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2012 n. 1210, definendo un periodo transitorio (fino al Gennaio 2014) di adeguamento alla stessa Delibera.

Nei provvedimenti rilasciati a Giugno 2013, tra l'altro, veniva rilevata la necessità, in assenza della sottoscrizione di apposito protocollo di autocontrollo tra GIDA e ARPAT, nel periodo transitorio (fino a Gennaio 2014), di definire il numero dei controlli che ARPAT era tenuta ad effettuare presso gli impianti gestiti da GIDA per quanto attiene le performance di abbattimento di Azoto Totale e Fosforo Totale.

Allo scadere del periodo transitorio (Gennaio 2014), il Servizio Ambiente e Energia della Provincia di Prato ha convocato apposito Comitato Consultivo per le autorizzazioni allo scarico al fine di definire le modalità per il proseguimento degli adempimenti inerenti l'Area sensibile. Nella riunione del Comitato del 14 Gennaio 2014 sono emersi gli aspetti di seguito riportati:

- molti altri Dipartimenti ARPAT si attengono ad uno specifico protocollo di autocontrollo, pertanto anche per Prato e quindi con Gida sarebbe opportuno trovare nel protocollo l'intesa per la gestione dei controlli disposti dalla Regione. Controlli peraltro complessi;
- vengono proposte da ARPAT delle modifiche al modello di protocollo richiamato nei provvedimenti rilasciati dalla Provincia per l'Area sensibile;
- sulla base di tali modifiche, nel 2014, GIDA potrebbe effettuare 24 campioni e ARPAT 6, mentre per la % di abbattimento verrebbero prese in considerazione le portate misurate da GIDA;
- per le analisi GIDA dovrebbe affidarsi ad un laboratorio certificato e partecipare ai circuiti interlaboratorio;
- la competenza sugli adempimenti inerenti l'Area sensibile è della Regione Toscana, pertanto non ha senso che nel provvedimento della Provincia siano dettagliate le prescrizioni a carico di GIDA SpA: è sufficiente prescrivere il rispetto dei contenuti della *DGR 1210 del 28.12.2012 "Attuazione per l'Area sensibile dell'Arno delle disposizioni di cui all'art. 21 Ter, comma 3, della L.R 20/2006"*;
- per quanto attiene i controlli e gli autocontrolli, è possibile indicare, la necessità di arrivare alla sottoscrizione del protocollo di autocontrollo proposto da ARPAT;
- in assenza del protocollo di autocontrollo ARPAT potrà continuare ad effettuare i propri autocontrolli come effettuato fin'ora.

Proposta

tutto ciò premesso, si propone di emettere un provvedimento specifico per gli impianti gestiti da GIDA in merito agli adempimenti dell'Area sensibile dove potrà essere preso atto di una bozza di protocollo di autocontrollo con riserva di procedere affinché sia sottoscritto tra ARPAT e GIDA SpA. Tale provvedimento, considerata la competenza della Regione Toscana in materia, prescriverà a GIDA SpA di attenersi ai contenuti della *DGR 1210 del 28.12.2012*.

**Il Funzionario del Servizio Ambiente e Energia  
della Provincia di Prato  
Dottoressa Vittoria Giacomelli**